

DL N. 147/2024, “DL FLUSSI”: NON FAVORISCE IMMIGRAZIONE REGOLARE, AUMENTA INSICUREZZA E SOMMERSO

*Il decreto n. 147 del 2024, cosiddetto **decreto Flussi**, approvato alla Camera con 152 voti a favore, 108 contrari e 4 gli astenuti, è un provvedimento che **non risolve nessuna delle questioni legate al tema dell’immigrazione**, e che anzi in molti casi ha l’effetto di **aumentare l’irregolarità e l’insicurezza**.*

*Questo in esame è **l’ottavo decreto in materia di immigrazione**, oltre a numerosi provvedimenti di altra natura che contengono norme al riguardo, a testimonianza non solo di una certa ossessione da parte della maggioranza di destra su questo tema, ma soprattutto della **totale mancanza di una chiara strategia, e di una chiara visione**, sul modo di affrontarlo efficacemente.*

*Le norme si susseguono mese dopo mese, spesso annunciate a colpi di slogan, ma **nell’assenza totale di un disegno organico**, che non sia quello della propaganda e di provare a lucrare qualche voto soffiando sulle paure. Sempre a scapito dei più deboli e dei più fragili.*

*Nonostante il nome, questo decreto **non si occupa di riformare la logora programmazione di flussi di ingresso per lavoro**, se non in una parte numericamente ininfluyente. Nel provvedimento, infatti, **sono confluiti un intero decreto** in un primo momento assegnato al Senato (il decreto Paesi sicuri), **più altre norme inserite all’ultimo** con emendamenti e subemendamenti al fine di: ostacolare il lavoro dei magistrati, rendere più difficili i ricongiungimenti familiari, frenare il salvataggio in mare da parte delle Ong, cercare di coprire il totale fallimento del progetto Albania.*

***Se l’obiettivo era regolare il flusso di migranti**, il decreto in esame **fallisce clamorosamente** il suo scopo.*

*E le **piccole novità introdotte non incidono certamente sul risultato finale**. Ad esempio, l’ingresso al di fuori delle quote di **10.000 persone da impiegare nel settore di assistenza familiare** o sociosanitaria a favore di disabili o degli anziani, **è limitato solo al 2025** e solo in via sperimentale. Del resto è la stessa realtà di un Paese con una demografia che cambia, e che aumenta molto le sue necessità e i suoi bisogni di cura, che si è incaricata di demolire la retorica e la propaganda dei porti chiusi e del blocco navale.*

***Anche la norma sul caporalato all’interno del decreto Flussi è un’occasione persa, con il rischio di disincentivare le denunce** da parte di stranieri irregolari sfruttati dai datori di lavoro. Esattamente il contrario di quello che si dovrebbe fare. Mentre, infatti, fino a oggi*

era sufficiente che lo straniero che aveva presentato la denuncia avesse semplicemente cooperato nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, il decreto Flussi stabilisce, invece, che il **permesso di soggiorno allo straniero può essere dato solamente a patto che contribuisca utilmente** all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. Il problema è che un lavoratore sfruttato potrebbe non avere tutte le informazioni necessarie. Anche perché **spesso non conosce nemmeno i veri nomi dei responsabili**. Questo potrebbe spingere il migrante a rimanere nell'anonimato e a non denunciare, perché se non gli venisse poi riconosciuto il permesso rischierebbe seriamente di essere individuato ed espulso.

Il nodo principale, in ogni caso, resta **l'assenza di un meccanismo** che consenta **l'effettivo incontro in Italia tra domanda e offerta** di lavoro da parte di cittadini stranieri.

A questo si aggiungono tutta una serie di **norme ingiuste, crudeli e discriminatorie** che rendono il quadro ancora più fosco.

Si comprime, ad esempio, l'esercizio del diritto d'asilo; si ostacola il ricongiungimento familiare introducendo il requisito di 2 anni di soggiorno legale ininterrotto per potersi ricongiungere con i coniugi, con i figli o con i genitori a carico; vengono posti requisiti abitativi più rigidi; **si inseriscono ostacoli burocratici per rendere più complicato il percorso per regolarizzarsi**; si inaspriscono le **sanzioni** contro le **ONG facilitando la confisca delle imbarcazioni**, e si estende la responsabilità solidale anche agli armatori e ai proprietari; c'è la stretta sul soccorso aereo; viene introdotta la **secretazione delle informazioni relative** all'equipaggiamento fornito a Stati terzi per il controllo delle frontiere e dei flussi migratori, puntando a classificare e a rendere inaccessibili ai cittadini le informazioni e i contratti relativi alla fornitura dei mezzi per il controllo delle frontiere in Paesi come la Tunisia e la Libia. Viene introdotta, inoltre, una **disciplina per l'ispezione dei dispositivi elettronici dei migranti** ai fini identificativi, la quale rischia di rappresentare una grave **violazione della privacy** lì dove consente – nel momento in cui l'obbligo non venga ottemperato – anche di ispezionare tutto il materiale contenuto nei dispositivi elettronici e digitali in possesso del migrante, anche se minorenne, comprese le foto sul cellulare. E tutto questo, non di fronte a un'autorità giudiziaria, come succede nel caso, per esempio, dei cittadini italiani, ma di fronte a una semplice richiesta del questore. Con il rischio di violazione delle norme sulla privacy stabilite dalla normativa nazionale e internazionale, nonché dall'articolo 13 della Costituzione.

Infine, come accennato in precedenza, c'è **il cosiddetto emendamento Musk**, o norma anti giudici, che prevede **il trasferimento della competenza per la convalida dei trattenimenti dei migranti dalle sezioni specializzate dei Tribunali alle Corti d'appello**. Con enormi rischi di stravolgimento del sistema di garanzie e di ingolfamento del sistema giudiziario. Oltre al fatto che questo cambiamento non ha alcun senso logico: le sezioni specializzate dei Tribunali erano state istituite proprio per creare una competenza specifica in materia di immigrazione e protezione internazionale, mentre le Corti d'appello, già sovraccariche, si troverebbero a gestire procedimenti urgenti senza avere la necessaria specializzazione.

[Durante la dichiarazione di voto sulla fiducia, Gianni Cuperlo](#) ha detto **“Voi, da anni, moltiplicate gli slogan, senza indicare mai una soluzione, mentre corpi innocenti continuano a morire, come a Cutro, a pochi metri dalle nostre coste, con un'inchiesta**

aperta, che denuncia le vostre responsabilità. Quasi cento morti solamente in quella tragedia, con le bare allineate nella palestra, alcune erano di colore bianco, perché misuravano meno di un metro di lunghezza. Neppure lì, davanti a quelle bare, siete andati a chinare la testa. Avete preferito una passerella nei TG, con volo di andata e ritorno e rapida seduta del Governo sui banchi del consiglio comunale. Slogan, voi utilizzate solamente degli slogan, rivestiti puntualmente da decreti. Elias Canetti spiegava che, nelle lingue celtiche, slogan significava inno di battaglia dei morti, tradotto per noi: una politica di slogan è quella che incita allo scontro, aizza gli animi, ma senza una visione e senza una morale. (...) **Solamente Confindustria registra un bisogno di 100.000 nuovi ingressi**, e la vostra risposta sono 10.000 persone in via sperimentale per l'assistenza ai disabili e agli anziani; sui settori vitali dell'agricoltura e del turismo il nulla. In compenso, non volete regolarizzare quanti sono già qui e, senza un tempo adatto a cercare un nuovo impiego, vanno ad ingrossare l'esercito degli irregolari; escludete i patronati già abilitati a inviare le richieste di ingresso, il che rallenterà i tempi, ostacolando il ricorso a flussi regolari”.

Durante la dichiarazione di voto finale, Matteo Mauri lo ha ribadito in maniera netta: “Cosa fa questo decreto? Qual è il nostro livello di umanità? Qual è il livello di umanità che c'è dentro questa legge, voluta dal Governo e dalla maggioranza di destra? Ve lo dico io qual è il livello di umanità: è quello che **prevede che ci siano norme più facili per confiscare le navi delle ONG che stanno in mezzo al mare a salvare i migranti e a salvare i bambini**; che ci siano norme più semplici per poter confiscare gli aerei che sorvegliano il Mediterraneo per indicare alle navi della Marina militare e delle ONG dove ci sono barchini in difficoltà, dove ci sono donne, uomini e bambini. (...) Potete dire quello che volete, **ma voi, in questi anni, avete fatto di tutto per non accogliere e non integrare**. Avere cancellato le norme sull'accoglienza, avere ripristinato i decreti Salvini, avere tolto la protezione speciale, avere fatto grandi centri di accoglienza di migliaia di persone nelle periferie delle città togliendo servizi. Significa fare esattamente il contrario di quello che serve a quelle persone e alle comunità ospitanti, cioè gli italiani. Questo siete voi! **Voi siete quelli che mettete la bandiera nella schiena delle persone più fragili solo per provare a guadagnare qualche voto**”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” [AC 2088-A/R](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

Disegno di legge di conversione (Art. 1)

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede **l'abrogazione del decreto-legge n. 158 del 2024**, con salvezza degli effetti, recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale" (**c.d. decreto Paesi sicuri**), presentato alla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024 e restituito al governo per essere ripresentato all'altro ramo del Parlamento il 28 ottobre 2024.

Durante l'iter di conversione del decreto-legge n. 145 del 2024, all'esame della Camera dei deputati, **il governo ha presentato l'emendamento 12.09**, mediante il quale ha inteso **far "confluire" nel disegno di legge di conversione del provvedimento in questione i contenuti del decreto-legge n. 158.**

DECRETO LEGGE N.145 DEL 2024 – IL C.D. DECRETO FLUSSI

CAPO I - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'INGRESSO IN ITALIA DI LAVORATORI STRANIERI

Ingresso nel territorio dello Stato (Art. 1, co. 1, lettera a, e co. 2)

L'articolo 1, comma 1, lett. a) **interviene sul Testo unico dell'immigrazione** e, in particolare, sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, **estendendo l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali** ed escludendo l'applicazione del "preavviso di rigetto" nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto/revoca del permesso di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso.

Il comma 2 disciplina i termini dell'applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1.

Accordo di integrazione (Art. 1, co. 1, lettera b)

L'articolo 1, comma 1, lett. b), provvede a **digitalizzare**, con le medesime modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, **il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione** di cui all'articolo 4-*bis* del Testo unico sull'immigrazione.

Fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e su successivi controlli (Art. 1, co. 1, lettere c, e, g; e co. 2)

Il comma 1, lettera e), dell'articolo 1 – rispetto alla quale la precedente lettera c) costituisce un intervento di coordinamento – **modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.**

Le fasi interessate da tali modifiche – che si applicano con le decorrenze di cui al comma 2 – **riguardano:**

- il rilascio del **nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea** (nonché per gli apolidi);
- il **rilascio del relativo visto di ingresso**;
- la stipulazione del **contratto di soggiorno per lavoro subordinato** (contratto che deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro).

Le **modifiche concernono sia le procedure** relative a tali atti **sia alcuni presupposti** per il rilascio del suddetto nulla osta.

In sintesi:

- **prevedono che sia la domanda nominativa** – da parte del datore di lavoro – di rilascio del nulla osta al lavoro **sia il suddetto contratto di soggiorno siano trasmessi con modalità telematica** (si prevede anche la sottoscrizione con **firma elettronica** del datore di lavoro sia di alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta, sia del contratto di soggiorno);
- **introducono**, riguardo alla verifica da parte del centro per l'impiego dell'eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, **un termine di otto giorni dalla richiesta del datore**, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente (si ricorda che l'esito negativo della verifica costituisce un presupposto per la presentazione della domanda di nulla osta);
- **introducono la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta** per il caso in cui il **datore di lavoro**, nel triennio precedente, **non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta** nonché un'omologa previsione di irricevibilità per una determinata fattispecie di procedimento o di condanna penale;
- con la decorrenza specifica stabilita dal comma 2, **introducono la fase procedurale di conferma** (da parte del medesimo datore di lavoro) **della domanda di nulla osta** – conferma che deve essere trasmessa successivamente alla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore – **e subordinano il rilascio del visto alla suddetta conferma da parte del datore**;
- alla lettera g) del comma 1 si specifica che **i controlli a campione da parte dell'Ispettorato** nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, **in collaborazione anche con l'Agea** (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), oltre che con l'Agenzia delle entrate.

Permessi di soggiorno per lavoro rilasciati a titolari di permessi di soggiorno UE per lungo periodo e rilasciati da altri Stati UE (Art. 1, co. 1, lettera d)

L'articolo 1, comma 1, lettera d), riguarda la disciplina che consente allo **straniero titolare di un permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro

Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, **di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini**, tra cui quello dello svolgimento di un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo.

Si specifica che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo così concessi ai soggetti summenzionati **non sono computati nelle quote relative ai flussi** di ingresso di lavoratori stranieri.

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale (Art. 1, co. 1, lettera f)

La lettera f) dell'articolo 1, comma 1, reca alcune **modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale**.

L'articolo, ai numeri 1) e 5), opera alcune **correzioni o modifiche di carattere formale**.

Al numero 1) opera altresì la **soppressione del richiamo**, per il lavoro stagionale, **della validità generale di durata** del nulla osta al lavoro subordinato (di conseguenza, i limiti temporali per il lavoro stagionale degli stranieri in esame sono oggetto di una **disciplina** completamente **autonoma**, come ridefinita anche dalla novella di cui al successivo numero 4).

I numeri 2) e 7) recano **modifiche di coordinamento**, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale).

Il numero 3) della presente lettera f) **inserisce la previsione** che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia **comunicata all'INPS** e che quest'ultimo iscriva di ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il numero 4) introduce un **termine temporale** entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di **lavoro stagionale**, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (nel rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell'arco di dodici mesi).

Il numero 5) **modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale**; con la modifica – nel confermare che il diritto è riconosciuto a condizione che il soggetto abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del precedente permesso di soggiorno – si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore.

Il numero 6) **esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione** di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dell'applicazione delle novelle in esame.

Ingresso per lavoro in casi particolari (Art. 1, co. 1, lettera h)

L'articolo 1, comma 1, lett. h), modificando l'articolo 27, comma 1-*ter*, del Testo unico sull'immigrazione, **estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione** del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso **per lavoro in casi particolari**.

Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE (Art. 1, co. 1, lettera i)

L'articolo 1, comma 1, lett. i), emendato in sede referente, modificando l'articolo 27-*quater* del Testo unico sull'immigrazione **estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione** del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso e soggiorno **per lavoratori altamente qualificati**.

Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025 (Art. 2)

L'articolo 2 reca **disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025**. In particolare, a livello procedimentale, **si introduce una fase preliminare alla richiesta di nulla osta** presentata dal datore di lavoro.

Inoltre, in via sperimentale, **vengono ammessi fuori dalle quote** previste dal DPCM del 27 settembre 2023 **lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria** a favore di persone con disabilità o grandi anziani.

Sono previsti, poi, **limiti numerici alle richieste di nulla osta** per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal medesimo DPCM che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali e dei consulenti del lavoro.

La disposizione **regola**, altresì, **gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2025, modificando la ripartizione delle quote** previste DPCM. di cui sopra. Con una disposizione inserita durante l'esame in sede referente, viene **prorogato al 31 dicembre 2027 il termine del regime speciale derogatorio** che consente l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa svolta sul territorio nazionale di professione medica, sanitaria ovvero una attività prevista per gli operatori di interesse sanitario, in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, ovvero private o private accreditate.

È prolungato, altresì, fino al 31 dicembre 2027 il termine di validità dell'applicazione delle disposizioni in materia di ingresso in casi particolari e di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati anche al personale medico e infermieristico assunto in base alla predetta disciplina derogatoria.

Programmazione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri (Art. 2-bis)

L'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, **proroga di un triennio la procedura speciale per la determinazione delle quote** di ingressi annuali di lavoratori stranieri introdotta dal

c.d. “**decreto Cutro**” per il triennio 2023- 2025 e l’opportunità di emanare ulteriori DPCM nel medesimo periodo, **in deroga** a quanto disposto dal Testo unico sull’immigrazione.

Sospensione dei procedimenti per cittadini di Paesi a particolare rischio (Art. 3)

L’articolo 3 elimina il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti **da Stati** e territori caratterizzati da **elevato rischio** di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta.

Gli Stati e i territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell’adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.

Disposizioni relative a personale e prestazioni di lavoro dell’Amministrazione civile dello Stato (Art. 4, co. 1-6)

L’articolo 4, comma 1, **estende all’anno 2025** l’autorizzazione al Ministero dell’interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite **agenzie di somministrazione**, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all’ingresso di lavoratori stranieri.

Ancora, si **incrementa il Fondo per le emergenze nazionali, di 5 milioni per l’anno 2024 (comma 2)** e si **destinano 35 milioni per l’anno 2024** alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d’importanza prioritaria per le rotte migratorie (comma 3).

Inoltre è disciplinata la complessiva copertura finanziaria delle disposizioni sopra ricordate (comma 4). Infine, i commi 5 e 6 autorizzano il Ministero dell’interno, per il triennio 2025-2027, al reclutamento di 200 unità, appartenenti all’area degli assistenti, con corrispettivo incremento della dotazione organica.

Disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Art. 4, co. 7-9)

Il comma 7 **incrementa la dotazione organica del personale delle Aree del Ministero degli affari esteri** e della cooperazione internazionale prevedendo l’aumento di 200 unità nell’Area degli assistenti.

A tal fine si autorizza l’assunzione, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami. Il comma 8 prevede, altresì, un incremento del contingente degli impiegati a contratto presso le Sedi all’estero, nella misura di 50 unità, autorizzando gli stanziamenti necessari. Il comma 9 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 8.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI STRANIERI VITTIME DEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 600, 601, 602, 603-BIS DEL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 5)

L'articolo 5 **disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento** del lavoro – che sostituisce l'abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo –, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle **vittime** del reato di **acquisto e alienazione di persone ridotte in condizioni di schiavitù**.

Misure di assistenza per i lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali (Art. 6 e 7)

Gli articoli 6 e 7 riconoscono **ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali**, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, **la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo**.

La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza – elaborati sulla base delle “Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura” – recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) dei soggetti aderenti a tale progetto. Vengono altresì **previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte o debbano essere revocate** successivamente alla loro concessione

Vigilanza, tutela e protezione (Art. 8)

L'articolo 8 prevede **l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza**, nonché delle **misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia**, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-ter del testo unico immigrazione (“permesso di soggiorno per gli stranieri **vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**”).

Patrocinio a spese dello Stato (Art. 9)

L'articolo 9 prevede che il **lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento** di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al **patrocinio a spese dello Stato**, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

Modifica della sanzione massima per la violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro (Art. 10)

L'articolo 10, modificando l'articolo 18, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 267 del 2003, innalza del 20 per cento – **portandolo da euro 50 mila a euro 60 mila** – **l'importo massimo** delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di cui al medesimo articolo 18 del richiamato decreto legislativo.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Disposizioni in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi nel mare territoriale (Art. 11, co. 1, lettere a-c)

L'articolo 11, comma 1, lett. a), b), b-*bis*) e c), modificato nel corso dell'esame in sede referente, **interviene sulla disciplina relativa al potere**, attribuito al Ministro dell'interno, **di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale** quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché su quella riguardante le conseguenze derivanti dalla violazione dei pertinenti provvedimenti, prevedendo, tra l'altro, che avverso il provvedimento di fermo emanato dal prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.

A seguito delle modifiche approvate in sede referente, la disposizione regola anche il caso di **violazione, da parte del comandante della nave, dell'obbligo di dare le informazioni richieste** alle competenti autorità o di uniformarsi alle loro indicazioni, provvedendo altresì a definire in modo più puntuale la disciplina della reiterazione degli illeciti commessi in violazione degli obblighi in questione.

Aeromobili privati che effettuano attività connesse al soccorso (Art. 11, co. 1, lettera d)

L'articolo 11, comma 1, lettera d) **modifica la disciplina in materia di controlli di frontiera**, al fine di includere le attività di ricerca e soccorso in mare effettuate in modo non occasionale da parte di aeromobili privati.

In particolare, dispone **l'obbligo per gli aeromobili privati**, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca per il soccorso marittimo, **di informare di ogni situazione di emergenza in mare:**

- l'Ente dei servizi del traffico aereo competente;
- il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento;
- i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Si specifica, inoltre, che **il pilota deve attenersi alle indicazioni del Centro di coordinamento** del soccorso marittimo responsabile. Infine, si identificano le sanzioni amministrative da applicarsi in caso di violazione di tali obblighi e si individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) come autorità competente a irrogarle.

Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti (Art. 12)

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, **l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.**

In via preliminare, è introdotto **l'obbligo per il migrante di cooperare** all'accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, **consentendo**, se necessario, **l'accesso ai dispositivi** o supporti elettronici o digitali.

L'ispezione 'autoritativa' è prevista in caso di inottemperanza a tale obbligo, per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento), o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, o minore straniero non accompagnato. **L'ispezione così prevista è disposta dal questore** ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (**S.I.M.**) o digitali (**eS.I.M.**) **in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici**, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali.

Rimane preclusa all'ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione. **L'interessato ha diritto di assistere in presenza di un mediatore** culturale alle operazioni, delle quali è steso un verbale, il quale è trasmesso (entro quarantotto ore) all'autorità giudiziaria competente – individuata nel giudice di pace, ovvero, per i minori non accompagnati, nel Tribunale dei minorenni – **affinché l'ispezione ottenga (nelle successive quarantotto ore) la convalida**, in assenza della quale i dati risultano illegittimamente controllati e dunque inutilizzabili.

Paesi di origine sicuri (Art. 12-bis)

L'articolo 12-*bis*, introdotto in sede referente, detta un **elenco puntuale di "Paesi di origine sicuri"** – tali nell'interezza del loro territorio – da aggiornare periodicamente con atto avente forza di legge; inoltre prevede, circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri, **una informativa annuale del governo**, mediante una relazione trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari

Le modifiche dell'articolo 2-bis si muovono lungo alcune direttrici:

- **individua i Paesi di origine sicuri, mediante una puntuale loro enumerazione**, da aggiornare con atto normativo del pari primario;
- **esclude che** la designazione di Paese di origine sicuro **possa essere effettuata con l'eccezione di parti** del suo territorio;
- prevede **un'informativa periodica annuale del Governo al Parlamento**, circa l'individuazione dei Paesi di origine sicuri;
- aggiorna a fini di coordinamento la menzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (nell'acronimo: EASO), **sostituendole quella di Agenzia dell'Unione europea per l'asilo** (dal momento che il primo, istituito dal regolamento europeo n. 439 del 2010, è stato sostituito da tale Agenzia, con il regolamento europeo n. 2303 del 2021).

La nuova disposizione, posta dalla lettera a) dell'unico comma di cui si compone il presente articolo 1 del decreto-legge, **enumera essa stessa il novero di Paesi di origine da ritenersi sicuri.**

Si tratta di: Albania, Algeria, **Bangladesh**, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, **Egitto**, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.

Modifica dei requisiti per il richiedente ricongiungimento familiare (Art. 12-ter)

L'articolo 12-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, interviene in materia di **ricongiungimento familiare dello straniero.**

In primo luogo, chiarisce che **possono richiedere il ricongiungimento** di un familiare **i titolari di permesso di soggiorno per asilo** conseguente al riconoscimento della protezione internazionale.

In secondo luogo, introduce **il requisito del soggiorno legale per almeno due anni** nel territorio nazionale per i cittadini stranieri, ad esclusione dei titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale, che fanno richiesta di ricongiungimento familiare. Tale condizione non si applica in caso di ricongiungimento del figlio minore.

Requisiti di idoneità dell'alloggio per finalità di ricongiungimento familiare (Art. 12-quater)

L'articolo 12-quater, introdotto in sede referente, prevede che **la valutazione di conformità dell'alloggio**, ai fini della domanda di ricongiungimento familiare, **è subordinata alla verifica del numero degli occupanti nonché dei requisiti minimi di superficie** ed igienico-sanitari dei locali d'abitazione stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.

Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale (Art. 13)

L'articolo 13 reca alcune **modifiche normative** riguardanti l'applicazione delle procedure di **protezione internazionale in frontiera** e le procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione Europea o in operazioni di **soccorso in mare**.

In particolare: viene introdotta nel TU immigrazione **una nuova ipotesi di respingimento** applicabile agli stranieri rintracciati in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere dell'UE e condotti nelle zone di frontiera o di transito (comma 1); si prevede, con una modifica al decreto legislativo n. 25 del 2008, che nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, **la decisione di rigetto reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del provvedimento di respingimento** (comma 2).

Con **ulteriori modificazioni** al decreto legislativo n. 142 del 2015 (il c.d. **decreto accoglienza**):

- **si modifica la disciplina dell'attestato nominativo**, prevedendone il rilascio, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal decreto e stabilendo che l'attestato, oltre a certificare la qualità di richiedente, **attesta l'identità dichiarata** dall'interessato (comma 3, lett. a);
- **viene estesa la possibilità di trattenere lo straniero**, durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, **non solo in caso mancata consegna di un documento** di riconoscimento ovvero di mancata garanzia finanziaria, ma **anche nelle more del perfezionamento** della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel **periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento** della relativa procedura. Nonché si prevede che anche al richiedente che non è trattenuto si applica comunque la procedura accelerata in frontiera ed è rilasciato l'attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo (comma 3, lett. b).

Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale (Art. 14)

L'articolo 14 **introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale**, in particolare **includendovi**, oltre all'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o di trattenimento, **l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla Commissione territoriale**, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento.

In tali casi, si prevede che la Commissione territoriale possa non solo **sospendere l'esame della domanda**, ove non siano ricavabili elementi di valutazione della stessa, **ma altresì decidere il rigetto**, ove la ritenga infondata in base ad un adeguato esame del merito.

In caso di sospensione, il richiedente potrà chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto.

Si specifica, infine, che in caso di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro nell'ambito di una procedura accelerata, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l'allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinano il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la **sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro** in relazione alla sua **situazione particolare**.

Revoca della protezione speciale (Art. 15)

L'articolo 15 **assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca** della c.d. protezione speciale, che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, i principi e le garanzie procedurali previsti per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.

Mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori (Art. 15-bis)

L'articolo 15-*bis*, introdotto in sede referente, prevede l'applicazione della disciplina di deroga prevista per i **contratti secretati da parte del Codice dei contratti pubblici, per la fornitura di mezzi destinati al controllo delle frontiere e dei flussi migratori**.

Si prevede poi l'esonero dell'amministrazione appaltante dagli obblighi di motivazione delle cause che determinano l'applicazione di tali misure e, in ogni caso, ove l'oggetto, gli atti o le modalità di esecuzione dei suddetti contratti riguardi informazioni, documenti, atti, attività o cose sottoposte a classifica di segretezza, **resta ferma la disciplina dettata sui contratti secretati dal Codice** dei contratti pubblici e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela delle informazioni classificate.

Disposizioni in materia di rimpatrio volontario e assistito (Art. 15-ter)

L'articolo 15-*ter*, introdotto in sede referente, **modifica l'articolo 14-ter del TUI**, che disciplina i programmi di **rimpatrio assistito**.

Disposizioni in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza (Art. 15-quater)

L'articolo 15-*quater*, introdotto in sede referente, integra l'articolo 4, comma 2-*bis*, del TUI, stabilendo che **la notifica** del provvedimento che reca la decisione di rilascio, di rifiuto, di annullamento o di revoca dell'autorizzazione ai viaggi ETIAS avvenga mediante il servizio di **posta elettronica**.

Disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e all'accoglienza dei richiedenti (Art. 15-quinquies)

L'articolo 15-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, prevede che a **coloro che abbiano presentato la domanda di protezione internazionale, senza un giustificato motivo**, oltre il termine di novanta giorni dall'ingresso in Italia, si applica la procedura accelerata di esame.

Al contempo, al comma 2 stabilisce che **il richiedente che non abbia presentato domanda** di protezione internazionale, senza giustificato motivo, entro il termine di 90 giorni dal suo ingresso nel territorio nazionale è escluso, con provvedimento motivato del prefetto, dall'applicazione delle misure di accoglienza.

Infine, si prevede un criterio di **priorità in favore di coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare** ai fini dell'accesso ai centri governativi e nelle strutture straordinarie di accoglienza (c.d. CAS).

Disposizioni in materia di personale per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto d'asilo e delle Commissioni territoriali (Art. 15-sexies)

L'articolo 15-*sexies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce alcune **disposizioni in materia di personale** per lo svolgimento dei compiti istruttori funzionali alle esigenze della Commissione nazionale **per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale** (comma 1).

Inoltre **elimina dai compiti della Direzione centrale** per le risorse finanziarie, articolazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, **la gestione degli affari finanziari e contabili** di competenza della Commissione nazionale per il diritto di asilo (comma 2).

Infine stabilisce che, limitatamente al periodo tra l'entrata in vigore del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2025, le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno siano adottate **tramite** DPCM anziché tramite DPR (comma 3).

CAPO IV – DISPOSIZIONI PROCESSUALI

Modifiche al procedimento di convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale (Art. 16)

L'articolo 16, integralmente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, **sposta dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello** in composizione monocratica **la competenza per i procedimenti di convalida** del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale.

Modifiche al procedimento di impugnazione in materia di protezione internazionale (Art. 17)

L'articolo 17, modificato nel corso dell'esame in sede referente, interviene sulla **disciplina del procedimento per l'impugnazione** dei provvedimenti in materia di protezione internazionale.

Modifiche in materia di competenza della corte d'appello sui trattenimenti (Artt. 18, 18-bis e 18-ter)

Gli articoli 18, 18-*bis* e 18-*ter*, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, recano **norme di coordinamento con la disposizione, di cui all'articolo 16** del decreto-legge, **che attribuisce alla corte d'appello la competenza** per la convalida dei provvedimenti di trattenimento o proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Disposizioni transitorie (Art. 19)

L'articolo 19, che è stato ulteriormente modificato con un nuovo ritorno in Commissione, stabilisce che **le disposizioni relative al capo IV** – ossia quelle relative allo spostamento della competenza per i procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento ovvero di proroga del trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale **dalla Sezione specializzata del Tribunale alla Corte di appello** in composizione monocratica la competenza, a cui si riferiscono gli articoli 16, 17 e 18 – **si applicano decorsi 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Disposizioni finanziarie (Art. 20)

L'articolo 20 dispone che dall'attuazione del decreto-legge **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 4 e 6.

Entrata in vigore (Art. 21)

L'articolo 21 dispone che il decreto-legge in esame **entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

Il decreto-legge è dunque vigente dall'11 ottobre 2024. Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2088](#)

Prima lettura Senato

[AS 1310](#)

[Legge n. 187 del 9 dicembre 2024](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

[Testo coordinato del decreto-legge](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)
AVS	0 (0%)	6 (100%)	0 (0%)
FDI	79 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	4 (100%)	0 (0%)
LEGA	35 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	34 (100%)	0 (0%)
MISTO	1 (12,5%)	3 (37,5%)	4 (50,0%)
NM-M	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	54 (100%)	0 (0%)